

Seminario dottorale gardesano 2021 (Milano, 15-16 luglio 2021)

1. Nelle giornate del 15 e 16 luglio 2021 si è tenuto il Seminario Dottorale organizzato dal Laboratorio Romanistico Gardesano, alla sua settima edizione, occasione per i più giovani di confrontarsi direttamente con studiosi dotati di maggiore esperienza nel campo degli studi di diritto romano. Quest'anno l'incontro non ha potuto, per ragioni di sicurezza legate alla pandemia, svolgersi nella suggestiva cornice di Palazzo Feltrinelli a Gargnano, sede dell'Università degli Studi di Milano, ma è stato reso comunque possibile tramite la piattaforma Zoom.

Dopo i saluti di rito, i lavori della prima giornata sono stati presieduti da Antonio Saccoccio (Sapienza Università di Roma) e da Iole Fagnoli (Università di Milano), con Thomas Finkenauer (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) come controrelatore.

2. Il primo intervento, di Charlotte Chevalier (Università di Padova), dal titolo *L'obligatio naturalis come vinculum aequitatis*, dopo l'esegesi di alcuni passi, sollecita l'uditorio a riflettere circa la possibilità che mediante l'*obligatio naturalis*, si consentisse l'attrazione, nell'ambito giuridico, di rapporti altrimenti destinati a rimanere doveri unicamente rilevanti sotto il profilo sociale, là dove l'*aequitas* costituiva strumento di apertura dell'ordinamento alle nuove istanze sociali.

Segue l'intervento di Monica Ferrari (Università di Milano Bicocca), intitolato *La tutela interdittale nelle province. Prime considerazioni*. L'oggetto di attenzione sono i magistrati autorizzati alla concessione di interdetti nell'ambito delle particolari realtà a livello provinciale (con più specifico riguardo alla Celesiria), considerate anche mediante l'analisi di fonti di natura papirologica, alcune delle quali provenienti dal Medio Eufrate.

Chiude i lavori della prima giornata Antonio Angelosanto (Sapienza Università di Roma), con la relazione dal titolo *Dalla formula alla fattispecie. Spunti romanistici per la risoluzione di una 'crisi'*, che accosta, per struttura e funzione, la *formula* del processo privato romano allo schema della fattispecie. Sembra, infatti, che alcuni giuristi facessero ricorso al provvedimento pretorio della *formula* utilizzandolo come strumento tecnico volto a guidare e veicolare formalmente la sentenza del giudice, soddisfacendo esigenze di sicurezza giuridica e prevedibilità delle decisioni giudiziali. A tal proposito, vengono presi in considerazione, a titolo esemplificativo, due frammenti dove appare il sintagma «*tutius est*», del quale si fa uso in ordine alla composizione dei *verba* della *formula*, con l'intento, secondo il relatore, di indicare alle parti, direttamente o indirettamente, quali soluzioni adottare per ripararsi dai rischi cui si esponevano. In questo impiego cautelare delle *partes formularum*, in sede di redazione delle stesse, sembra che si possano evincere le tracce di una tecnica calcolante fatta propria dai giuristi romani. Il fine che traspare dall'impiego dell'espressione *tutius est*, infatti, sembra essere quello di rendere più sicuro l'esito del giudizio mediante l'utilizzo dello schema della fattispecie, sotteso al periodo ipotetico alternativo della *formula*, inserendo formalmente nel suo testo, in concreto adottato, ora la soluzione di un dibattito giurisprudenziale, che

assurge, in questo modo, a fattispecie, la cui soluzione, così, non viene più demandata al giudice, ma risolta in anticipo nella fase *in iure*, ovvero l'espressa previsione di un potere, che diviene in questo modo un dovere cui il giudice deve sottostare, restringendo così i margini e i binari della *formula* del giudizio, per vincolare in modo più certo e sicuro il giudicante privato. Si anticiperebbero, in questo modo, all'epoca pre-moderna le esigenze di certezza del diritto e prevedibilità degli esiti giudiziari, legate però allo schema della fattispecie e non necessariamente all'attuale principio della soggezione del giudice alla legge.

3. I lavori del successivo 16 luglio sono stati presieduti da Tommaso dalla Massara (Università di RomaTre) e da Gianni Santucci (Università di Trento) con, nella prima parte, Laurent Hecketsweiler (Université de Montpellier) come discussant.

Il primo intervento è quello di Daniele Curir (Università di Genova), dal titolo *L'espressione donationis causa nei documenti della prassi di età classica*, dove, fra le altre, vengono esaminate fonti ricavate da tavole marmoree, in materia sepolcrale (per ovvi motivi, di *loci* non ancora occupati), al fine di dimostrare come, prima della riforma costantiniana, nella prassi si fosse ancora soliti menzionare il concetto giuridico di '*causa donationis*', seppur questo avesse ormai assunto rilievo prevalente rispetto al negozio sottostante, talvolta nemmeno nominato, rendendo la donazione, ormai, autonomamente rilevante nei rapporti concreti fra privati, forse anticipando la suddetta riforma.

Segue la relazione di Lorenzo Lanti (Università di Milano), dal titolo *Epistula Honorii: note esegetiche e riflessioni storico-giuridiche*. Partendo da un'analisi approfondita del testo di un'interessante *epistula*, rinvenuta nel Codice di Roda, il relatore concentra la propria attenzione sui destinatari del provvedimento, la *militia urbis Pampilonensis*, e sui benefici che esso avrebbe per essa comportato, principalmente di natura economica, non senza un'analisi del discusso termine '*hospitium*', su cui la dottrina ha dibattuto non poco, per concludere sostenendo l'occasionalità, caratteristica tipica della legislazione dell'imperatore Onorio, anche di tale atto.

4. Successivamente, si apre la seconda parte dei lavori della giornata, con Malina Novkirishka (Sofia University 'St. Kliment Ohridski') come discussant e, nello specifico, la relazione di Renato Perani (Università di Brescia) dal titolo *Alle radici dell'anticresi. Il pegno con patto anticretico*. Segnalata, come testimoniano le fonti, l'origine greca dell'istituto dell'anticresi, e dedotta la possibilità di porre in essere simile patto già in epoca classica, il relatore sottolinea come diverse utilità pratiche possano aver condotto i Romani a servirsi in maniera sempre più importante di detto istituto, nella prospettiva di una più celere soddisfazione, rispetto al pegno, e quindi estinzione del suddetto credito garantito. S'individua, pertanto, una successione temporale, in base alla quale i giuristi romani, dopo aver considerato l'anticresi in sé e per sé, l'avrebbero assorbita, ritenendola una varietà di pegno, del loro pegno, ammettendo un patto aggiuntivo ad esso, svincolando poi la costituzione della stessa da accordi di natura pattizia, prevedendo, infine, la facoltà di percepire i frutti, inizialmente sugli interessi, poi estesa, a condizione che ci sia del superfluo, anche al capitale, con disciplina equiparata a quella del pegno.

Chiude questa seconda e conclusiva giornata l'intervento di Aniello Atorino (Univer-

sità del Salento), intitolato *Sul 'dominii fieri' e sulla adquisitio dominii in Nerazio*, avente ad oggetto l'analisi del frammento neraziano 5 *membr.*, D. 41.1.14 pr. (Ner. 35 L.), dove il giurista sembra quasi a disagio nel tentare di inquadrare la fattispecie della *aedificatio in litore* e risolve la questione con un *quod in litore quis aedificaverit, eius erit*. Dopo il raffronto con altre fonti, viene giustificato il riferimento che fa Nerazio al regime giuridico degli animali selvatici, chiamato in causa, dal punto di vista argomentativo, quasi per 'tranquillizzare' l'interprete, riportandolo a contesti ben conosciuti: lo *status* giuridico della cosa costruita sulla spiaggia sarebbe, dunque, di appartenenza precaria. Sarebbero stati poi i compilatori a rendere il testo meno audace, definendo tale fattispecie una particolare forma di *occupatio*.

5. L'occasione ha permesso dunque non solo il confronto diretto di giovani studiosi, alcuni di loro alla prima relazione davanti a un pubblico, ma ha consentito anche un proficuo dibattito, sui temi delle rispettive ricerche, in una dimensione nazionale e internazionale.

Martino Emanuele Cozzi
Università di Berna